



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: QUAL E' LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA?

PREMESSO CHE

le somme incassate dagli enti locali o dallo Stato devono (o dovrebbero) essere destinate ad opere di manutenzione delle strade, messa in sicurezza delle infrastrutture e progetti di attuazione del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale;

le amministrazioni locali, tuttavia, non sempre rispettano gli obblighi prescritti dal Codice della Strada, la questione dei Comuni inadempienti è stata oggetto di un'audizione alla Camera nel 2022 da parte dell'ex ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini;

sono due gli articoli del Codice della Strada che disciplinano la destinazione delle somme pecuniarie che derivano dalle multe stradali e per violazione ai limiti di velocità, precisamente gli artt. 142 e 208 del Cds;

in particolare il comma 1 dell'art. 208 del Cds stabilisce che Il 50% dei proventi che spettano agli enti pubblici deve essere utilizzato (comma 4) per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, dimessa a norma e manutenzione della segnaletica stradale di proprietà dell'ente (in misura non inferiore ad un quarto della quota), ad attività di controllo e accertamento delle violazioni alla circolazione stradale, anche con l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia provinciale e di Polizia municipale (in misura non inferiore a un quarto della quota), e altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale relative alla manutenzione di strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36 CdS, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), e allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici di educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e ad interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 142 del Cds "Limiti di velocità e destinazione dei proventi delle multe" prevede al comma 12 bis, che i proventi delle sanzioni che derivano dall'accertamento di violazione ai limiti di velocità con l'utilizzo di Autovelox o Tutor, vengono attribuiti per il 50% all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni (fatta eccezione

per le strade in concessione), e all'ente dal quale dipende l'organo accertatore. Gli enti diversi dallo Stato devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione in cui sono stati effettuati gli accertamenti;

l'art. 142 del Cds al comma 12 ter prevede che gli enti a cui spettano le quote che derivano da multe per eccesso di velocità destinano le relative somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese segnaletica e barriere, e dei relativi impianti, oltre al potenziamento delle attività di controllo ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione stradale, comprese le spese per il personale;

l'art. 142 del Cds al comma 12 quater stabilisce, che entro il 31 maggio di ogni anno, ogni ente locale deve trasmettere in via telematica al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ed al Ministero dell'Interno una relazione che indica, dettagliandolo, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza dell'anno precedente. La stessa relazione deve contenere gli interventi programmati con l'utilizzo di tali risorse, e la specificazione degli oneri sostenuti per ogni intervento. La stessa relazione deve essere pubblicata, nel portale online dell'ente, entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione al MIMS e al MINT. Dal 1° luglio, il Ministero dell'Interno dovrà pubblicare sul proprio portale istituzionale, entro 60 giorni dalla ricezione, ogni relazione pervenuta. Gli enti che non trasmettono la relazione, oppure che utilizzano i proventi in maniera diversa da quanto previsto dalle norme, si vedono ridotta del 90% annuo la quota spettante.

CONSIDERATO CHE

a partire dal 15 marzo 2023 ed entro il 31 maggio 2023, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 25/23 del 3 marzo 2023, ogni ente locale dovrà rendicontare i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni per l'anno precedente;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

quanti sono i proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada;

quanti sono i proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

qual è la destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni di cui all'art. 208 comma 1 e dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12 bis;

qual è la destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142 comma 12 bis (denominazione intervento, costo, percentuale di realizzazione)

Torino, 26/03/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'